

Ordinanza sulla modifica di disposizioni sui rimedi giuridici nelle ordinanze in materia di strade nazionali e di elettricità

del 2 febbraio 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

**1. Decreto del Consiglio federale del 18 settembre 1961¹ concernente
le spese per l'adattamento di opere militari cagionate dalla costruzione
di strade nazionali**

Art. 3 cpv. 2

Abrogato

**2. Ordinanza del 7 dicembre 1992² sull'Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte**

Art. 5

Abrogato

3. Ordinanza del 9 aprile 1997³ sui prodotti elettrici a bassa tensione

Titolo prima dell'art. 22

Capitolo 6: Emolumenti e disposizioni penali

Art. 23

Abrogato

¹ RS 725.113.42

² RS 734.24

³ RS 734.26

4. Ordinanza del 6 settembre 1989⁴ concernente gli impianti elettrici a bassa tensione

Art. 39 cpv. 2

Abrogato

5. Ordinanza del 5 dicembre 1994⁵ sulle installazioni elettriche delle ferrovie

Art. 56

La protezione giuridica contro le decisioni dell'organo di controllo è retta dall'articolo 23 LIE.

6. Ordinanza del 9 aprile 1997⁶ sulla compatibilità elettromagnetica

Sezione 5 (art. 14)

Abrogata

7. Ordinanza del 2 marzo 1998⁷ sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi

Art. 18

La protezione giuridica contro le decisioni degli organi esecutivi secondo l'articolo 14 capoverso 2 è retta, nei casi di cui alla lettera a, dall'articolo 23 LIE e, nei casi di cui alla lettera b, dall'articolo 12 LSIT.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

2 febbraio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1942

⁴ RS 734.27

⁵ RS 734.42

⁶ RS 734.5

⁷ RS 734.6

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le
edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa
pagina rimane vuota.